



Area Patrimonio e Servizi Economici
Ufficio gare, approvvigionamenti e sviluppo edilizio
Sett. Gare lavori, servizi e forniture

Il Direttore dell'Area

- VISTO** il Decreto Legislativo del 30 marzo 2001, n.165 "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*";
- VISTO** il Regolamento dell'attività contrattuale di Ateneo, emanato con Decreto Rettorale n. 274 del 25/05/2009;
- VISTA** la Disposizione del Direttore Generale n. 1435 del 28/03/2013 di attribuzione ai Direttori di Area della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del budget compresa l'adozione formale definitiva di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa;
- VISTO** l'art. 1 co. 449 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede anche per le istituzioni universitarie l'obbligo di approvvigionarsi mediante le convenzioni-quadro stipulate da Consip SpA;
- VISTO** l'art. 1 co. 450 della Legge 296/2006 e ss. mm. e ii., che prevede l'obbligo, per i soli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 Euro ed inferiore alla soglia di rilievo comunitario, di ricorrere al MEPA (mercato elettronico della pubblica amministrazione), gestito da CONSIP Spa, ovvero ad altri mercati elettronici;
- VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50/2016 e ss. mm. ii., in particolare gli artt. 36, 70, 71, 72, 73 e 98;
- VISTO** il Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016, relativo alla definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e i bandi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii.;
- VISTE** le Linee guida n. 4 dell'ANAC, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici", pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie generale n. 69 del 23 marzo 2018;
- CONSIDERATO** che, fino alla data di funzionamento della piattaforma ANAC, come prescritto dall'art. 2, comma 6 del citato Decreto ministeriale, gli avvisi e i bandi di gara devono essere pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) serie speciale relativa ai contratti;
- CONSIDERATO** che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 1 del suddetto Decreto ministeriale, gli avvisi e i bandi di gara di cui agli artt. 70, 71 e 98 del citato D.Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. ii. devono essere altresì pubblicati anche sui principali quotidiani a diffusione nazionale e locale;
- CONSIDERATO** che le citate Linee guida n. 4 indicano, tra l'altro, specifiche modalità di rotazione degli affidamenti e degli inviti nonché disciplinano la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici;
- VISTA** la propria Disposizione n. 2681 del 19/07/2018 con la quale, in ossequio a quanto previsto nelle Linee Guida ANAC sopracitate, è stato istituito l'elenco dei soggetti ai quali affidare, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs.



50/2016 e ss.mm. e ii., per le procedure indette dall'Università, il servizio di intermediazione per la pubblicazione di bandi e avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani a diffusione nazionale e sui quotidiani a maggiore diffusione locale;

CONSIDERATO che l'art. 9 della succitata Disposizione prevede che sia richiesto, per ciascun servizio di intermediazione, un preventivo di spesa a tutti i soggetti iscritti all'Albo;

CONSIDERATO che l'art. 8 della Disposizione medesima prevede, in ossequio a quanto prescritto nelle Linee guida n. 4 dell'ANAC, la pubblicazione dell'Albo sul sito web;

CONSIDERATO l'esiguo numero (quattro) di operatori sinora iscritti;

VISTE le faq dell'ANAC, relative alle citate Linee guida, aggiornate al 12/09/2018, tra le quali compare la richiesta in ordine alla legittimità dell'omissione della pubblicazione degli elenchi di operatori economici, nei casi in cui sia prevedibile una scarsa partecipazione per le condizioni del mercato locale;

CONSIDERATO che l'ANAC ha sottolineato che nel caso prospettato la pubblicazione preventiva degli elenchi potrebbe favorire l'insorgenza di accordi collusivi;

CONSIDERATO che la stessa Autorità ha ritenuto, nel caso di un ridotto numero di operatori economici interessati all'iscrizione all'elenco, non corretta la segregazione del nominativo dei partecipanti, suggerendo, nel contempo, di fare ricorso non già ai suddetti elenchi, bensì a successive indagini di mercato, precedute da avvisi pubblicati sul sito web, ovvero alla costituzione di elenchi congiunti con altre stazioni appaltanti;

CONSIDERATA la sostanziale sovrapposibilità tra la fattispecie rappresentata nella faq citata e l'elenco istituito per il servizio di intermediazione per la pubblicazione di bandi e avvisi di gara;

CONSIDERATA l'opportunità, ai sensi di quanto rilevato dall'ANAC, di uniformarsi alle indicazioni dell'Autorità;

DISPONE

Di revocare, per le motivazioni indicate in premessa, il provvedimento n. 2681 del 19/07/2018 con il quale è stato istituito l'elenco dei soggetti ai quali affidare, per le procedure indette dall'Università, il servizio di intermediazione per la pubblicazione di bandi e avvisi di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sui quotidiani a diffusione nazionale e sui quotidiani a maggiore diffusione locale.

**F.to Il Direttore di Area
Arch. Paola Di Bisceglie**

**Disposizione n. 3577/2018
Prot. n. 0085821 del 29/10/2018
Classif. X/4**